

COMUNE DI USMATE VELATE



**COMUNE DI USMATE VELATE**

**Provincia di Milano**

*Corso Italia n. 22*

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

## **REGOLAMENTO**

### **COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

**IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON  
DPR 10 SETTEMBRE 1990, N. 285**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 30.11.1999**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 31.01.2000**

## INDICE

### CAPITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Art. 2

### CAPITOLO II - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art. 3 - Comunicazione dati

Art. 4 - Schede di morte

Art. 5 - Certificazioni

Art. 6 - Prestazioni a privati

### CAPITOLO III - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 7 - Denuncia di morte

Art. 8 - Informazione di morte

Art. 9 - Morte sul suolo pubblico

Art. 10 - Doveri del medico

Art. 11 - Morte per malattia infettiva

Art. 12 - Rinvenimento di cadaveri o parti

Art. 13 - Intervento medico necroscopo

Art. 14 - Nati morti

Art. 15 - Autorizzazione al trasferimento per sepoltura

Art. 16 - Nullaosta Autorità Giudiziaria

Art. 17 - Resti fetali

Art. 18 - Riscontro diagnostico

Art. 19 - Radioattività

Art. 20 - Comunicazione riscontro diagnostico

### CAPITOLO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 21 - Periodo di osservazione

Art. 22 - Morte improvvisa

Art. 23 - Malattia infettiva riduzione periodo di osservazione

Art. 24 - Manifestazioni di vita

Art. 25 - Locale per osservazione salme

Art. 26 - Funzioni obitoriali

Art. 27 - Obitorio

Art. 28 - Celle frigorifere

### CAPITOLO V - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 29 - Rimozione del cadavere

Art. 30 - Predisposizione del feretro

Art. 31 - Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

Art. 32 - Misure protettive per radioattività

Art. 33 - Deposizione feretri per inumazione e tumulazione

### CAPITOLO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34 - Trasporto dei cadaveri

Art. 35 - Eccezione al diritto di esclusiva

Art. 36 - Trasporto nel territorio comunale

Art. 37 - Trasporto morti sul suolo pubblico

Art. 38 - Prescrizioni

Art. 39 - Cortei funebri

Art. 40 - Soste dei cortei

Art. 41 - Trasporto per cremazione

Art. 42 - Trasporto fuori Comune o all'Estero

Art. 43 - Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune

- Art. 44 - Deroghe per casse di materiali diversi
- Art. 45 - Decreto di autorizzazione al trasporto
- Art. 46 - Trasporto fuori Comune
- Art. 47 - Trasporto di salma in Stati diversi
- Art. 48 - Feretro proveniente da altro Comune
- Art. 49 - Transito convoglio funebre
- Art. 50 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche
- Art. 51 - Trasporto resti mortali

#### CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 52 - Cadaveri ricevuti al cimitero
- Art. 53 - Vigilanza e controllo
- Art. 54 - Accettazione salme
- Art. 55 - Composizione del Cimitero
- Art. 56 - Planimetria del Cimitero
- Art. 57 - Costruzione o ampliamento del Cimitero
- Art. 58 - Fascia di rispetto cimiteriale
- Art. 59 - Campi di inumazione
- Art. 60 - Approvvigionamento e dotazione cimiteriale
- Art. 61 - Monumenti e rivestimenti lapidei
- Art. 62 - Camera mortuaria e obitorio
- Art. 63 - Ossario

#### CAPITOLO VIII - INUMAZIONI

- Art. 64 - Idoneità campi di inumazione
- Art. 65 - Campi comuni per inumazione
- Art. 66 - Tecnica di escavazione e colmatare fosse
- Art. 67 - Caratteristiche tecniche delle fosse
- Art. 68 - Inumazione con casse di legno
- Art. 69 - Caratteristiche delle casse di legno
- Art. 70 - Inumazione
- Art. 71 - Ornamento delle tombe

#### CAPITOLO IX - SEPOLTURE – TUMULAZIONI - INUMAZIONI

- Art. 72 - Sepolture
- Art. 73 - Salme destinate alla tumulazione
- Art. 74 - Salme destinate all'inumazione (in nuda terra)
- Art. 75 - Tasse di concessione
- Art. 76 - Spese di manutenzione
- Art. 77 - Modalità costruttiva e diritto d'uso delle sepolture private in tombe di famiglia o cappelle
- Art. 78 - Tumulazioni temporanee
- Art. 79 - Autorizzazione delle opere nel Cimitero
- Art. 80 - Forma della concessione
- Art. 81 - Concessioni
- Art. 81bis - Concessione in prevendita
- Art. 82 - Retrocessione della concessione
- Art. 83 - Decadenza perpetuità
- Art. 84 - Successione
- Art. 85 - Avviso di recupero di cappelle, tombe, loculi (colombari) ed aree per inumazione
- Art. 86 - Avviso di recupero aree in campi comuni
- Art. 87 - Recava di concessione
- Art. 88 - Traslazione di salma e rinuncia concessione

#### CAPITOLO X - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

- Art. 89 - Cremazioni
- Art. 90 - Raccolta delle ceneri

- Art. 91 - Edifici cinerari
- Art. 92 - Autopsie
- Art. 93 - Risultati delle autopsie
- Art. 94 - Imbalsamazioni
- Art. 95 - Imbalsamazione cadaveri radioattivi

#### CAPITOLO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 96 - Esumazioni ordinarie
- Art. 97 - Esumazioni straordinarie
- Art. 98 - Tempi di mineralizzazione
- Art. 99 - Rinvenimento resti ed oggetti
- Art. 100 - Rifiuti attività cimiteriale
- Art. 101 - Divieto apertura feretri
- Art. 102 - Estumulazioni
- Art. 103 - Ordine di esumazione
- Art. 104 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa
- Art. 105 - Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione
- Art. 106 - Divieto operazioni su salme

#### CAPITOLO XII - ESECUZIONE LAVORI IN CIMITERO

- Art. 107 - Obblighi imprese appaltatrici
- Art. 108 - Esecuzione lavori privati
- Art. 109 - Accertamento lavori eseguiti
- Art. 110 - Lavori appaltati dal Comune
- Art. 111 - Deposito materiali
- Art. 112 - Uso di mezzi e macchinari
- Art. 113 - Materiali di scarto
- Art. 114 - Orario dei lavori

#### CAPITOLO XIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 115 - Illuminazione elettrica votiva
- Art. 116 - Tariffe

#### CAPITOLO XIV - NORME GENERALI DI VIGILANZA

- Art. 117 - Sepolture private fuori dal Cimitero
- Art. 118 - Applicabilità della tassa di concessione
- Art. 119 - Gestione del Cimitero
- Art. 120 - Orario di apertura dei cimiteri
- Art. 121 - Divieti di ingresso
- Art. 122 - Mantenimento viali e parchi comuni
- Art. 123 - Cura delle tombe
- Art. 124 - Divieto esportazione oggetti
- Art. 125 - Disponibilità dei materiali
- Art. 126 - Danni alle strutture cimiteriali
- Art. 127 - Presenza alle esumazioni straordinarie
- Art. 128 - Comportamento dei visitatori al Cimitero

#### CAPITOLO XV - CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 129 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 130 - Esecutività

## CAPITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

### **Art. 1**

La presente normativa disciplina il servizio cimiteriale del Comune di Usmate Velate in attuazione al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR del 10 settembre 1990 n. 285 che si richiama per quanto non espressamente disciplinato.

### **Art. 2**

Le norme Comunali precedentemente in vigore devono intendersi abrogate dall'entrata in vigore della presente disciplina.

## CAPITOLO II COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

### **Art. 3 - Comunicazione dati**

Il Comune conserva e tiene aggiornato l'elenco dei deceduti nell'anno.

### **Art. 4 - Schede di morte**

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.

Quando si accerta quale causa di morte una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

### **Art. 5 - Certificazioni**

Le certificazioni e gli accertamenti del servizio cimiteriale ed eventuali prestazioni medico – legali sono attribuite all'A.S.L. che ne assicura l'attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

### **Art. 6 - Prestazioni a privati**

Le prestazioni di cui all'articolo 5 rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica disciplina, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell'A.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori, salvo eventuali e successive modificazioni dettate e stabilite dai competenti organi preposti.

## CAPITOLO III DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

### **Art. 7 - Denuncia di morte**

I familiari, un eventuale loro delegato, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono essere indicate esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie in merito ai dati anagrafici del deceduto (cognome, nome, data e luogo di nascita, stato civile, residenza) di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

### **Art. 8 - Informazione di morte**

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

#### **Art. 9 - Morte sul suolo pubblico**

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi certa, il corpo sarà trasportato ad deposito di osservazione del Cimitero.

Quando invece la morte possa essere accertata tempestivamente, il trasporto potrà farsi direttamente all'obitorio del Cimitero a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Art. 10 - Doveri del medico**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, lettera a), gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero per la Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile è previsto anche per i medici incaricati dall'Autorità Giudiziaria di eseguire le autopsie o effettuare i riscontri diagnostici.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia, di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia di causa di morte della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dall'A.S.L. competente.

#### **Art. 11 - Morte per malattia infettiva**

Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 12 - Rinvenimento di cadaveri o parti**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L., incarica dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

#### **Art. 13 - Intervento medico necroscopo**

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### **Art. 14 - Nati morti**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 comma 2 e 3 del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. accompagnata da apposito certificato medico.

#### **Art. 15 - Autorizzazione al trasferimento per sepoltura**

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel Cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal Responsabile del dipartimento di Prevenzione o suo delegato competente.

#### **Art. 16 - Nullaosta Autorità Giudiziaria**

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coperta con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

#### **Art. 17 - Resti fetali**

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i resti fetali espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel Cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

#### **Art. 18 - Riscontro diagnostico**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili o militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitarne mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

#### **Art. 19 - Radioattività**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge aventi materie di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

#### **Art. 20 - Comunicazione riscontro diagnostico**

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'A.S.L., della scheda di morte contemplata dall'articolo 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il direttore sanitario deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

### **CAPITOLO IV** **PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Art. 21 - Periodo di osservazione**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamento conservativo, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24

ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi e strumenti.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (legge 644/75).

#### **Art. 22 - Morte improvvisa**

Nei casi di morte improvvisa, e in caso in cui sussista il dubbio di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### **Art. 23 - Malattia infettiva riduzione periodo di osservazione**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria a meno di 24 ore. Potrà disporre anche il trasporto urgente in apposito carro chiuso alla camera mortuaria del Cimitero per il periodo di osservazione di legge, ordinando la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

#### **Art. 24 - Manifestazioni in vita**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

#### **Art. 25 - Locale per osservazione salme**

Nell'apposito locale del Cimitero previsto dall'articolo 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, numero 185.

#### **Art. 26 - Funzioni obitoriali**

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenere in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

#### **Art. 27 - Obitorio**

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell'ambito del Cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

#### **Art. 28 - Celle frigorifere**

Spetta all'A.S.L. individuare gli obitori ed i depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono.

### **CAPITOLO V** **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### **Art. 29 - Rimozione del cadavere**

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 22 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

#### **Art. 30 - Predisposizione del feretro**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### **Art. 31 - Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva – diffusiva**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

#### **Art. 32 - Misure protettive per radioattività**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 33 - Deposizione feretri per inumazione e tumulazione**

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

### **CAPITOLO VI** **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 34 - Trasporto dei cadaveri**

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa; ai sensi dell'articolo 1 del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2478 e dell'articolo 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio è affidato facoltativamente in appalto secondo le modalità fissate nell'apposito capitolato.

Da parte dei privati, fatto salvo il soggetto di cui sopra, non può essere eseguito alcun trasporto di feretri con salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto senza corteo, al Cimitero o all'obitorio.

Il servizio di trasporto funebre è garantito per le persone iscritte nell'apposito registro degli indigenti, registro tenuto dai competenti uffici comunali, è a pagamento negli altri casi, nei quali viene richiesto il versamento dei diritti risultanti dal tariffario.

#### **Art. 35 - Eccezione al diritto di esclusiva**

Le Amministrazioni militari, le Confraternite e le congregazioni possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri membri, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

#### **Art. 36 - Trasporto nel territorio comunale**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **Art. 37 - Trasporto morti sul suolo pubblico**

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via, per infortunio o altra causa, devono essere trasportati al deposito di osservazione del Cimitero garantendo che l'addetto comunale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 38 - Prescrizioni**

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'Art. 31, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'Art. 36, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del dipartimento di Prevenzione o suo delegato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 39 - Cortei funebri**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

L'orario dei trasporti funebri è fissato da apposita ordinanza del Sindaco.

La prenotazione dell'ora dei funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio competente.

#### **Art. 40 - Soste dei cortei**

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

#### **Art. 41 - Trasporto per cremazione**

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente Art. 36 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 42 - Trasporto fuori Comune o all'Estero**

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 43 - Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune**

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km, salvo il caso di trasporto di morti per le malattie infettive – diffuse e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

#### **Art. 44 - Deroghe per casse di materiali diversi**

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

#### **Art. 45 - Decreto di autorizzazione al trasporto**

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 46 - Trasporto fuori Comune**

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 47 - Trasporto di salme in Stati diversi**

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

#### **Art. 48 - Feretro proveniente dal altro Comune**

Il feretro, proveniente da altro Comune o dall'estero, deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo diniego espresso dell'Autorità Sanitaria competente rispetto al provenienza.

#### **Art. 49 - Transito convoglio funebre**

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 50 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 51 - Trasporto resti mortali**

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli Art. 36 e Art. 47 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome ed il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **CAPITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO – COSTRUTTIVE**

#### **Art. 52 - Cadaveri ricevuti al Cimitero**

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia, nel Cimitero; (parenti tra i quali ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle, il coniuge, gli affini etc.);
- d) i nati morti di cui all'art. 14 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone morte non residenti ma native nel territorio comunale o in strutture sanitarie da cui il Comune dipende.

#### **Art. 53 - Vigilanza e controllo**

La vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato controlla il funzionamento del Cimitero proponendo al Sindaco, se del caso, i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

#### **Art. 54 - Accettazione salme**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'Art. 36.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, di quelli inferiori alle 20 settimane a richiesta dei genitori, nonché dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina, non dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato.

Nei casi da ultimo descritti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'interruzione della gravidanza, domanda di seppellimento al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione del feto.

#### **Art. 55 - Composizione del Cimitero**

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe e loculi individuali (colombari);
- d) di cappelle;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

#### **Art. 56 - Planimetria del Cimitero**

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale, da aggiornarsi periodicamente indicando i nominativi dei nuovi concessionari.

#### **Art. 57 - Costruzione o ampliamento del Cimitero**

I progetti di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli Art. 55 e Art. 56 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

#### **Art. 58 - Fascia di rispetto cimiteriale**

Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento del Cimitero l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a cinquanta metri dai centri abitati per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Nella fascia di rispetto non possono essere costruiti nuovi edifici né ampliati quelli esistenti.

#### **Art. 59 - Campi di inumazione**

Nel Cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata a campo di inumazione.

Tale area è determinata ai sensi dell'art. 58 e art. 59 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 60 - Approvvigionamento e dotazione cimiteriale**

Il Cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al Cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o di altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### **Art. 61 - Monumenti e rivestimenti lapidei**

Per monumenti si intendono tutti gli elementi che concorrono all'abbellimento delle sepolture (sculture, lapidi, rivestimenti etc.).

I monumenti devono essere contenuti nelle misure minime necessarie al completo rivestimento del manufatto, per una altezza massima di 1,50 metri sopra al piano dei cordoli in vivo che recingono i campi ed i giardini, salvo diversa specifica nell'attuazione di progetti e/o interventi relativi ai singoli campi.

Nei campi ad inumazione è prevista la possibilità per il privato di apporre rivestimenti lapidei che dovranno essere contenuti nelle misure massime di 80 per 160 per un'altezza massima di 120 centimetri.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione di manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

#### **Art. 62 - Camera mortuaria e obitorio**

Il Cimitero dispone di una camera mortuaria coincidente con il deposito di osservazione per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli articoli 64 e 65 D.P.R. 285/90.

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66, comma 2 del D.P.R. citato.

#### **Art. 63 - Ossario**

Il Cimitero dispone di un ossario comune, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione non reclamate da alcun parente. L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

### **CAPITOLO VIII** **INUMAZIONI**

#### **Art. 64 - Idoneità campi di inumazione**

Il Cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità, in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica. Tali campi saranno divisi in eventuali riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 65 - Campi comuni per inumazione**

Gli iscritti nell'apposito registro degli indigenti, registri depositati presso i competenti uffici comunali, e le sepolture autorizzate dal Sindaco, hanno diritto alla sepoltura a carico del Comune in fossa comune per inumazione, con riferimento al precedente Art. 64 e con sovrapposto un cippo costruito in materiale resistente sempre a carico del Comune, fatto comunque salvo quanto disposto dal 3° comma del precedente articolo 61. Su tale cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e morte del defunto.

#### **Art. 66 - Tecnica di escavazione e colmatare fosse**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 67 - Caratteristiche tecniche delle fosse**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di n. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. I vialletti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto dall'art. 72, 2 comma del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 68 - Inumazione con casse di legno**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 69 - Caratteristiche delle casse di legno**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno esser saldamente congiunte tra loro con collante di sicurezza e duratura presa. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto. Si fa comunque riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 75 del DPR 285/90, per salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa.

#### **Art. 70 - Inumazione**

Per celare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente Art. 67.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.  
E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, etc.

#### **Art. 71 - Ornamento delle tombe**

Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fosse. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 2,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, con accredito della spesa al soggetto inadempiente. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

### **CAPITOLO IX** **SEPOLTURE – TUMULAZIONI – INUMAZIONI**

#### **Art. 72 - Sepolture**

Il Comune può porre a disposizione:

- a) aree per tombe di famiglia o cappelle;
- b) tombe e loculi (colombari) per tumulazione;
- c) ossario per la raccolta di resti mortali;
- d) aree per inumazione;
- e) nicchie cinerarie (ossari privati);
- f) cinerario comune dove disperdere le ceneri.

L'assegnazione dovrà avvenire in rigoroso ordine progressivo, tenendo conto del numero di posti richiesti.

#### **Art. 73 - Salme destinate alla tumulazione**

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente Art. 72, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

#### **Art. 74 - Salme destinate all'inumazione (in nuda terra)**

Le salme destinate all'inumazione di cui alla lettera d) del precedente Art. 72 dovranno essere racchiuse in semplice cassa di legno corrispondente ai requisiti di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 285/90.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

#### **Art. 75 - Tasse di concessione**

Le tasse di concessioni riguardanti le tumulazioni, le inumazioni e le tumulazioni in tombe di famiglia e/o cappelle di cui agli articoli precedenti, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 76 - Spese di manutenzione**

Le spese di manutenzione di tombe, loculi ed ossari di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente Art. 72 sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 77 - Modalità costruttiva e diritto d'uso delle sepolture private in tombe di famiglia o cappelle**

Dalla stipula del contratto di acquisizione di area per tomba o cappella di famiglia, all'interno del Cimitero, il privato dispone di un periodo di un anno per espletare le pratiche di richiesta di autorizzazione per l'edificabilità dell'area stessa, fermo restando quanto disposto per la costruzione a seguito di regolare autorizzazione edilizia ottenuta.

I loculi sono capaci di un solo feretro e devono essere costruiti con le modalità e caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90 secondo le seguenti modalità organizzative:

- richiesta di autorizzazione edilizia per l'esecuzione delle opere murarie;
- comunicazione per l'installazione di monumenti e/o lapidi.

L'U.T.C. verificherà i punti fissi di allineamento.

Le costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Servizio, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 285/90, con conseguente rilascio al Responsabile di Servizio della certificazione di idoneità del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato.

All'atto della approvazione del progetto sottoposto dal privato al competente Ufficio Comunale, per il rilascio della dovuta autorizzazione, deve essere definito il numero delle salme che possano essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

#### **Art. 78 - Tumulazioni temporanee**

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma secondo le disponibilità cimiteriali quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente, già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella, non abbia ancora realizzato l'opera.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre 3 anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.

#### **Art. 79 - Autorizzazione delle opere nel Cimitero**

Nessuna opera, di qualunque entità può essere intrapresa nel Cimitero se sprovvista dell'autorizzazione scritta del Responsabile di Servizio e nessuna impresa o privato può operare senza detta autorizzazione.

#### **Art. 80 - Forma della concessione**

La concessione per tumulazione, inumazione, loculi individuali (colombari), ossari, cappelle, deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario ed è prevista, di norma, a favore dei cittadini nati o residenti a Usmate Velate.

#### **Art. 81 - Concessioni**

Le concessioni vengono rilasciate dall'Amministrazione Comunale a livello nominale, con esclusione delle tombe di famiglia e delle cappelle private.

Per concessione in loculo si intende assegnazione del singolo posto in loculo (colombaro).

Per concessione di area per tumulazione si intende assegnazione di area con relativo manufatto in cemento o mattoni (tombini) singolo o doppio.

Per concessione di area di inumazione si intende assegnazione di area per sepoltura in nuda terra.

Le concessioni di tombe, loculi individuali (colombari), di tombe di famiglia di cappelle e di ossari hanno le seguenti durate:

- decennale per aree destinate ad inumazione, rinnovabile per altri 5 anni;
- quarantennale per aree destinate a tumulazione (loculi individuali – colombari – tumuli), rinnovabili per ulteriori 10 anni;
- ventennale per cellette ossari, rinnovabili per ulteriori 10 anni;
- novantanovenne (cappelle e tombe di famiglia) a partire dal rilascio della concessione, salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, salvo formale richiesta di conferma da parte degli interessati all'Autorità Comunale, la sepoltura, il monumento, il colombaro, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

In tal caso la Giunta provvederà ad apposita deliberazione rendendo pubblica, mediante affissione murale, l'azione intrapresa.

Nel caso di domanda di conferma di rinnovo di concessione e di constatata regolarità della successione per le tombe e/o cappelle private, il rinnovo della concessione stessa avverrà previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune provvederà ad avvisare gli interessati della scadenza di cui sopra nel corso dell'ultimo anno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Ogni qualvolta venga chiesta la tumulazione in loculo (colombaro), in area con tombino, o l'inumazione, di una nuova salma e, come conseguenza, si verifichi l'esigenza di esumare o estumulare i resti del feretro occupante, il richiedente dovrà procedere alla stipula di un nuovo contratto per la concessione dell'area o del luogo interessato, previo pagamento del canone e dei diritti di concessione vigenti al momento della stipula. Sarà comunque possibile collocare i resti nell'apposito contenitore con il feretro della nuova salma.

#### **Art. 81 bis - Concessione in prevendita**

E' dato modo, ove possibile, di acquisire un loculo o tomba in prevendita nel caso di decesso del coniuge, a favore del coniuge vivente, in adiacenza a quello oggetto della concessione.

Nel caso di decesso del coniuge vivente, concessionario del loculo o tomba precedentemente assegnatagli, qualora il tempo contrattualmente definito non consenta più il rinnovo della concessione stessa, si procederà alla stipula di una nuova concessione con tariffa ridotta da determinarsi da parte dell'Amministrazione Comunale

#### **Art. 82 - Retrocessione della concessione**

Per sopravvenute cause eccezionali, valutate caso per caso, dall'Amministrazione Comunale, la retrocessione dei concessionari di loculi e/o tombe nuove e **mai utilizzate**, comporta un indennizzo pari al 50% dell'importo versato all'atto della stipula della concessione stessa.

#### **Art. 83 - Decadenza perpetuità**

La richiesta di aggiunta loculi in tombe di famiglia e cappelle a concessione perpetua, comporta il rilascio di nuova concessione con la conseguente perdita della perpetuità.

#### **Art. 84 - Successione**

Il diritto a succedere è previsto solo nel caso di concessione di tombe di famiglia o di cappelle e comunque entro il limite di durata della concessione.

La successione non interrompe il decorso della durata della concessione.

#### **Art. 85 - Avviso di recupero di cappelle, tombe, loculi (colombari) ed aree per inumazione**

Un apposito avviso murale deve essere affisso in più parti del Cimitero per la durata minima di sei mesi, compresa la festività dei morti indicando:

- a) contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe, loculi (colombari) soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero saranno traslati nell'ossario comune se non espressamente reclamati da eventuali richiedenti per la messa a dimora in cellette ossari da acquisire in concessione.

#### **Art. 86 - Avviso di recupero di aree in campi comuni**

Le aree in campo comune e quindi sprovviste di concessione, al termine del periodo di 10 anni dall'inumazione, verranno recuperate con le modalità di cui al precedente Art. 85 con esclusione delle lettere a) e b).

#### **Art. 87 - Revoca di concessione**

Sia le concessioni a tempo determinato, sia le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, come richiamato dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 96 e seguenti del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 88 - Traslazione di salma e rinuncia concessione**

Le traslazioni di salme in altro loculo o altra area, sono autorizzate, da parte del Sindaco, solo ed esclusivamente per motivi di stretta e giustificata necessità. Non saranno autorizzate, senza motivata giustificazione, traslazioni di salme solo per il cambio di allocazione all'interno dello stesso Cimitero.

Lo spostamento della salma dal loculo o dall'area precedentemente assegnato ad altro sito corrisponde a rinuncia tacita dell'assegnazione stessa, con la decadenza della concessione rilasciata al momento della stipula del contratto e non sarà corrisposto, da parte dell'Amministrazione Comunale, alcun rimborso per la rinuncia dell'assegnazione del loculo o dell'area cimiteriale.

Per le traslazioni di salme in altro Cimitero, al di fuori dell'ambito comunale, corrispondente a rinuncia tacita della concessione. L'importo da rimborsare al concessionario, in conseguenza del fatto che la tomba e/o il loculo torna nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale, verrà valutato sulla base del periodo occupato dalla salma, in relazione alla durata prevista della concessione stessa.

## **CAPITOLO X**

### **CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **Art. 89 - Cremazioni**

Per quanto attiene alla disciplina in materia di cremazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 78, 79, 80 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Non disponendo il Comune di un forno crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino Cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione del servizio di cremazione.

#### **Art. 90 - Raccolta delle ceneri**

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **Art. 91 - Edifici cinerari**

Le urne cinerarie verranno raccolte in apposito edificio le cui caratteristiche, da determinarsi in sede progettuale, dovranno ottenere il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato.

In assenza dell'edificio di cui sopra le urne cinerarie potranno essere ubicate in cellette ossario.

#### **Art. 92 - Autopsie**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

#### **Art. 93 - Risultati delle autopsie**

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2/7/1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente Art. 38 del DPR 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 94 - Imbalsamazione**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito a norma dell'art. 32 del DPR 285/90, trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 del presente Regolamento.

#### **Art. 95 - Imbalsamazione cadaveri radioattivi**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 6, 69 e 74 del DPR 185 del 13 febbraio 1964.

## **CAPITOLO XI**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 96 - Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, provvedendo se del caso alla correzione del terreno.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

#### **Art. 97 - Esumazioni straordinarie**

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altra sepoltura o per essere cremato, in questi ultimi due casi è necessaria l'autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 98 - Tempi di mineralizzazione**

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

#### **Art. 99 - Rinvenimento resti ed oggetti**

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per depositarle in sepolture private da essi acquistate all'interno del Cimitero.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 52 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi etc. devono essere ritirati dal custode del Cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del Cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### **Art. 100 - Rifiuti attività cimiteriali**

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, relativi alle esumazioni ed estumulazioni, sono regolati dal D.L. n° 22 del 05/02/1997 così come modificato dal D.L. 389 del 08/11/1997 e si dovrà far riferimento anche alla Circolare n° 21/SAN/ECOL del 24/05/89 e al Decreto del Direttore Generale del 23/03/99 n° 25100.

#### **Art. 101 - Divieto apertura feretri**

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo previa autorizzazione del Sindaco e disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Per le esumazioni e le estumulazioni si fa comunque riferimento alla circolare n° 10 del 31/07/98 del Ministero della Sanità (G:U: n° 192 del 19/08/1998) ed alle successive ed eventuali modifiche o integrazioni.

#### **Art. 102 - Estumulazioni**

Le estumulazioni ordinarie si eseguono dopo almeno 30 anni dalla tumulazione nel caso di tomba singola, dopo 30 anni dall'ultima tumulazione nel caso di tomba a 2 posti sovrapposti, fatte salve le disposizioni contenute nell'Art. 97 del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare nel periodo di tempo dal 01 ottobre al 30 aprile l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato constati la perfetta tenuta della cassa e dichiari che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta della cassa, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o collocazione in altra cassa del feretro stesso. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 100.

#### **Art. 103 - Ordine di esumazione**

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato e dell'incaricato del servizio necroforo.

#### **Art. 104 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa**

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 105 - Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione**

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille, ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi opportuni.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circonda. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille.

Per quanto riguarda il rinvenimento di ossa, in occasione di esumazioni ordinarie, si fa riferimento all'art. 85 del DPR 285/90.

#### **Art. 106 - Divieto operazioni su salme**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

L'addetto al Cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

## **CAPITOLO XII** **ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO**

#### **Art. 107 - Obblighi imprese appaltatrici**

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

#### **Art. 108 - Esecuzione lavori privati**

Alle ditte ed imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel Cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati, sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 109 - Accertamento lavori eseguiti**

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

In caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

#### **Art. 110 - Lavori appaltati dal Comune**

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con idonee attrezzature, a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

#### **Art. 111 - Deposito materiali**

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, etc..

#### **Art. 112 - Uso di mezzi e macchinari**

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel Cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

#### **Art. 113 - Materiali di scarto**

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del Cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare opere.

#### **Art. 114 - Orario dei lavori**

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del Cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero, previsto dal presente Regolamento.

E' in ogni caso vietato eseguire i lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Una settimana prima della ricorrenza dei defunti e fino alla settimana dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle Imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari ed inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo i lavori in corso.

### **CAPITOLO XIII** **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Art. 115 - Illuminazione elettrica votiva**

Sulle piastre dei loculi individuali (colombari), sulle lapidi, monumenti, nonché sulle celle ossario è prevista illuminazione votiva elettrica

Il servizio di illuminazione elettrica può essere appaltato a ditta privata.

#### **Art. 116 - Tariffe**

La fruizione del servizio di illuminazione elettrica votiva prevede la richiesta di abbonamento e il versamento annuale della tariffa determinata dal Consiglio Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera, dei materiali impiegati.

Nel prezzo come sopra individuato sono comprese tutte le spese di esercizio manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte nonché le tasse governative e comunali sul consumo di energia elettrica.

## CAPITOLO XIV **NORME GENERALI DI VIGILANZA**

### **Art. 117 - Sepolture private fuori dal Cimitero**

Le costruzioni di cappelle private fuori dal Cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 del DPR 285/90, sono autorizzate dal Responsabile di Servizio, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato competente.

Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente al momento dell'autorizzazione alla costruzione.

La tumulazione in dette cappelle, è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura in cappella.

### **Art. 118 - Applicabilità della tassa di concessione**

Alle sepolture private fuori dal Cimitero, si applica in materia di tassa di concessione, la normativa di cui all'art. 75 del presente Regolamento.

### **Art. 119 - Gestione del Cimitero**

La manutenzione, l'ordine ed ogni altra attività gestionale del Cimitero è affidata al personale addetto dell'A.C. che ne risponde al Sindaco quale organo di vigilanza, mentre il Coordinatore Sanitario garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'interesse della salute pubblica.

### **Art. 120 - Orario di apertura dei cimiteri**

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale rese note all'ingresso del Cimitero.

### **Art. 121 - Divieti di ingresso**

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in generale qualsiasi veicolo potranno introdursi nel Cimitero solo per servizio dello stesso.

E' vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se al guinzaglio.

E' proibito passare tra i campi comuni ed attraversare le fosse.

### **Art. 122 - Mantenimento viali e parchi comuni**

Il viale centrale, quelli laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, i campi comuni, la zona delle fosse private, saranno tenuti nel miglior ordine possibile.

Ogni coltivazione, fatto salvo quella dei semplici arbusti sulle sepolture private, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

### **Art. 123 - Cura delle tombe**

E' lasciata alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi etc..

Nel caso in cui per il tempo e per le intemperie tali costruzioni venissero a cadere o fossero irreparabilmente danneggiate, il personale addetto avvisa il Sindaco che, informate le famiglie, darà incarico del ritiro e conseguente demolizione o riutilizzo, quando possibile, delle opere di cui trattasi.

Il Comune ha altresì diritto di far rimuovere gli ornamenti giudicati indecorosi nonché di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.

### **Art. 124 - Divieto esportazione oggetti**

E' vietata l'asportazione di qualsiasi materiale, oggetti ornamenti compresi fiori dal Cimitero.

### **Art. 125 - Disponibilità dei materiali**

Quando una tomba in concessione temporanea o perpetua venga abbandonata per qualsiasi ragione, il monumento, la lapide e qualunque altro segno funerario ivi esistente, cadranno in proprietà del Comune, il quale provvederà alla distribuzione dei materiali quando non possono servire alla manutenzione, abbellimento, costruzione o riparazione del cimitero.

Può essere autorizzato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, il reimpiego dei materiali a favore della tomba di parenti ed affini fino al quarto grado, purchè in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova

sepoltura; nelle stesse condizioni si può autorizzare il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di tomba, Le spese di recupero e reimpiego dei materiali sono comunque sempre a carico degli interessati.  
Saranno conservate, a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo adatto, le opere di pregio artistico o storico. Saranno ritornate ai famigliari o ai concessionari i ritratti in marmo o bronzo, se richiesti.

**Art. 126 - Danni alle strutture cimiteriali**

E' vietato danneggiare i muri del Cimitero, delle cappelle, le lapidi così come eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.

**Art. 127 - Presenza alle esumazioni straordinarie**

E' vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità, al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

**Art. 128 - Comportamento dei visitatori al Cimitero**

Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà diffidato, dal personale addetto al Cimitero o di Polizia Urbana, ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

**CAPITOLO XV**  
**CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 129 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda da 300.000 lire a 1.000.000.

**Art. 130 - Esecutività**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/1999 divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1 della Legge 8/6/1990 n. 142.